

dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi che precedono.

ART. 15-*octiesdecies*. (*Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi*). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.

ART. 15-*noniesdecies*. (*Applicazione*). — 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1° luglio 2002.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente Capo deliberata anteriormente al 1° luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge ».

2. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 sostituire le parole: « al gratuito patrocinio » con le seguenti: « al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui al Capo I ».

Conseguentemente:

prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 inserire la seguente rubrica: « Capo I — Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali »;

prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 inserire la seguente rubrica: « Capo III — Disposizioni finali e transitorie ».

24. 06. (*Ulteriore formulazione*) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è inserito il seguente:

ART. 16-*bis*. (*Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato*) - 1. Presso ogni consiglio dell'Ordine è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.

2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale;

b) assenza di sanzioni disciplinari;

c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.

4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.

5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.

24. 09 (*ex 2. 1*). Bonito.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. - 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-*bis*. - 1. In tutti gli istituti di prevenzione e di pena è introdotto uno sportello informativo, al quale sono addetti avvocati indicati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, preposti a fornire, ai detenuti che ne facciano richiesta, informazioni esclusivamente in relazione alle procedure processuali da seguire, senza interferire, in nessun modo, nell'attività del difensore d'ufficio o di fiducia. »

24. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i

casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.

24. 02. Pisapia, Bonito.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«1-bis) le erogazioni liberali di denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 65, è inserito il seguente:

«2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

24. 03. Pisapia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

24. 04. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia, per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, sulla difesa d'ufficio e sull'assistenza legale).

- 1. Presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal Consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

a) i costi dei procedimenti giudiziari, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

24. 08. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — (*Relazione al Parlamento*).
— 1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa».

24. 07. (*Nuova formulazione*) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 — sezione 24)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 1. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001 ed in lire 74.100 milioni a decorrere dall'anno 2002 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 01. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. — 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 15-*bis* a 15-*vicies* della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotti dall'articolo 25-*bis* della presente legge, valutato in lire 42.692 milioni per l'anno 2002 ed in lire 85.384 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 02. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. — (*Norma di coordinamento e di attuazione*) 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato con abrogazione delle norme di legge incompatibili.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo 1.

25. 03. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. (*Disposizione transitoria*). — 1. L'ammissione alla difesa a spese dello Stato deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

25. 04. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. (*Abrogazioni*) — 1. Gli articoli da 10 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2002.

25. 05 (*Nuova formulazione*). La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 — sezione 25)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 14.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. (*Entrata in vigore*) - 1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. 2. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. - 1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista dal comma 3.»

14. 1. Pisapia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3903 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (APPROVATO DAL SENATO) (7154)

(A.C. 7154 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonché di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo », è autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nel-

l'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. A tale fine all'ENAV è assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.

5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.

6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate al termine del programma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 26. Edo Rossi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino a: nell'anno 2000 con le seguenti: il conferimento all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 170 miliardi, in ragione.

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: la somma di lire 60 miliardi nell'anno 2001.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'assegnazione delle somme di cui precedenti commi 3 e 4 ai soggetti indicati negli stessi commi è subordinata al parere che le competenti Commissioni parlamentari emettono, entro sette giorni dalla ricezione di una specifica relazione redatta dalla Corte dei conti sulla partecipazione dei predetti enti alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo ». Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e

deve indicare, con particolare riguardo, la rendicontazione dei costi sostenuti durante il semestre di riferimento.

sopprimere i commi 5 e 6.

al comma 7, sostituire le parole da: lire 250 miliardi fino a: 50 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: lire 200 miliardi nell'anno 2001 e a lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 10. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino a: nell'anno 2000 con le seguenti: il conferimento all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 170 miliardi in ragione di.

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: la somma di lire 60 miliardi nell'anno 2001.

sopprimere i commi 5 e 6.

al comma 7, sostituire le parole da: lire 250 miliardi fino a: per l'anno 2002 con le seguenti: lire 200 miliardi nell'anno 2001 e a lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 11. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi per l'anno 2000 fino a: per l'anno 2002 con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2000, a lire 200 miliardi per l'anno 2001 e a lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 25. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Allo scopo.

1. 24. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di sviluppare aggiungere le seguenti: i programmi e.

1. 23. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di sviluppare aggiungere le seguenti: i progetti e.

1. 22. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel settore con le seguenti: nel comparto.

1. 21. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: la competitività aggiungere le seguenti: e l'efficienza.

1. 19. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: la competitività aggiungere le seguenti: e l'efficacia.

1. 20. Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei servizi.

1. 17. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: consentire con la seguente: garantire.

1. 16. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: adeguata con la seguente: congrua.

1. 18. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai programmi europei con le seguenti: ai programmi ed alle iniziative europee.

1. 15. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: europei con le seguenti: dei paesi aderenti all'Unione europea.

1. 27. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la complessiva spesa con le seguenti: è autorizzato uno stanziamento complessivo.

1. 28. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: autorizzata fino a: fondo con le seguenti: prevista la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che grava, quanto a lire 220 miliardi, su un apposito fondo per la concessione di crediti di imposta.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti di imposta sono concessi nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti dalle imprese, soprattutto piccole e medie, per sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, per rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi e per promuovere la ricerca.

1. 1. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole: la complessiva spesa con le seguenti: la spesa complessiva.

1. 29. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di con le seguenti: non superiore a.

1. 30. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

1. 31. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: 220 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: lire 50 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 32. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: apposito fondo aggiungere le seguenti: per la concessione di crediti di imposta.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo. I crediti di imposta sono concessi nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti dalle imprese soprattutto piccole e medie, per sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare. per rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi e per promuovere la ricerca.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 2. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, sopprimere le parole: di lire 100 miliardi nell'anno 2000.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il coordinamento degli interventi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale, nello sviluppo delle varie fasi del

programma di navigazione satellitare dei necessari supporti tecnici di competenza dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000 con le seguenti: di lire 170 miliardi.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: iniziale fino a: 2000 e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000,.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: a lire 250 miliardi per l'anno 2000,

1. 12. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La spesa sarà preceduta dalla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di un piano industriale nel quale siano chiaramente definite le ricadute di lavoro industriale ed occupazionale per le imprese italiane nonché gli avanzamenti della ricerca e nella innovazione tecnologica.

1. 58. Edo Rossi.

Sopprimere il comma 2.

1. 33. Edo Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il coordinamento degli interventi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si

avvale, nello sviluppo delle varie fasi del programma di navigazione satellitare, dei necessari supporti tecnici di competenza dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

1. 13. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, dopo le parole: Il fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma precedente.

1. 34. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: previo parere delle con le seguenti: sentite le.

1. 35. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

* **1. 8.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

* **1. 60.** Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e presentazione di un adeguato piano industriale.

1. 37. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla richiesta,

1. 36. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: è ripartito con aggiungere le seguenti: uno o più.

1. 38. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i con le seguenti: emanati dai.

1. 42. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentiti.

1. 3. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di concerto.

1. 40. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire la parola: interessati con la seguente: competenti.

1. 39. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: in relazione alle misure di intervento necessarie per con le seguenti: in modo da consentire di.

1. 41. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: in relazione alle con le seguenti: tenendo conto delle.

1. 46. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: alle misure di intervento necessarie con le seguenti: agli interventi necessari.

1. 43. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: intervento necessarie *aggiungere le seguenti:* e, per quanto attiene le istituzioni di cui ai commi successivi, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

1. 5. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui al presente articolo.

1. 44. Edo Rossi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed in coerenza con gli indirizzi del Piano nazionale spaziale.

1. 47. Edo Rossi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai finanziamenti previsti dai commi successivi, la ripartizione avviene semestralmente, sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel semestre di riferimento dalle istituzioni interessate.

1. 4. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi per l'anno 2000 *fino a:* 2002 *con le seguenti:* 170 miliardi per l'anno 2000, a lire 160 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per l'anno 2002.

* **1. 14.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi per l'anno 2000 *fino a:* 2002 *con le seguenti:* 170 miliardi per l'anno 2000, a lire 160 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per l'anno 2002.

* **1. 48.** Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Per.

1. 49. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Allo scopo.

1. 50. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: alle fasi *con le seguenti:* a tutte le fasi.

1. 51. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: il conferimento *con le seguenti:* l'assegnazione.

1. 56. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: sulla somma complessiva *con le seguenti:* sul fondo.

1. 52. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di *con le seguenti:* all'Agenzia spaziale italiana (ASI).

1. 125. Edo Rossi.

Al comma 3, sopprimere la parola: ulteriore.

* **1. 53.** Edo Rossi.

Al comma 3, sopprimere la parola: ulteriore.

* **1. 6.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 3, sostituire le parole: fino a un limite massimo di con le seguenti: non superiore a.

1. 54. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: 250 miliardi con le seguenti: 220 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: lire 50 miliardi con le seguenti: lire 20 miliardi.

1. 55. Edo Rossi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione da parte del Governo del finanziamento per l'anno 2001 e successivi è condizionata alla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione consultiva sullo stato di avanzamento del programma e le ricadute occupazionali positive.

1. 57. Edo Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il conferimento dell'ulteriore finanziamento all'ASI è ripartito in due quote annuali ed è subordinato al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso sulla base di una specifica relazione della Corte dei conti tendente ad accertare i costi effettivamente sostenuti dall'ASI, nel semestre di riferimento, per la partecipazione alle fasi del programma di cui al comma 3.

3-ter. Il parere di cui al comma 3-bis è espresso dalle Commissioni parlamentari

entro sette giorni dalla ricezione della relazione della Corte dei conti, trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

1. 9. Chiappori, Donner Martinelli, Stefani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il conferimento di cui al comma 3 è ripartito in due quote annuali ed è commisurato alle effettive spese sostenute dall'ASI nel semestre di riferimento.

1. 7. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi fino a: miliardi con le seguenti: 180 miliardi per l'anno 2000, a lire 240 miliardi.

* **1. 80.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi fino a: 300 miliardi con le seguenti: 180 miliardi per l'anno 2000, a lire 240 miliardi.

* **1. 81.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: partecipa con la seguente: concorre.

1. 82. Edo Rossi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione aggiungere le seguenti: e allo sviluppo.

1. 84. Edo Rossi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione aggiungere le seguenti: delle fasi.

1. 83. Edo Rossi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al aggiungere la seguente: precedente.

1. 85. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: A tale fine.

1. 86. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sulla somma complessiva con le seguenti: sul fondo.

1. 87. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: complessiva.

1. 88. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: iniziale.

1. 89. Edo Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

1. 90. Edo Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale somma sarà erogata annualmente con atto amministrativo del Governo, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali va consegnata una relazione dettagliata relativamente alle spese sostenute dalla società ENAV S.p.a. per l'adeguamento a terra degli strumenti necessari

esclusivamente all'adeguamento e alla preparazione tecnica dei progetti GNSS 1 e 2.

1. 91. Edo Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'assegnazione all'ENAV è ripartita in due quote semestrali ed è subordinata al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari. Il parere è espresso sulla base di una specifica relazione della Corte dei Conti tendente ad accertare i costi effettivamente sostenuti dall'ENAV, nel semestre di riferimento, per la partecipazione alle fasi del programma di cui al comma 3.

4-ter. Il parere di cui al comma 4-bis è espresso dalle commissioni parlamentari entro sette giorni dalla ricezione della relazione della Corte dei Conti, trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

1. 92. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'assegnazione di cui al comma 4 è ripartita in due quote semestrali ed è commisurata alle spese effettivamente sostenute nel semestre di riferimento.

1. 93. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 95.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 94.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte o

versate ad ASI e ENAV se non utilizzate al termine del programma sono versate alle entrate del bilancio dello Stato.

1. 96. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.

1. 97. Edo Rossi.

Al comma 5, sopprimere la parola: eventuali.

1. 98. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: eventuali adempimenti da effettuare con le seguenti: adempimenti effettuati.

1. 99. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sostituire le parole: da effettuare con la seguente: effettuati.

1. 100. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: nell'anno 1999 con le seguenti: nell'anno 2000.

1. 101. Edo Rossi.

Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo.

1. 102. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: sono autorizzati ad con la seguente: possono.

1. 103. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire la parola: risorse con la seguente: finanziamenti.

1. 104. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: nel limite complessivo di superiori a.

1. 105. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: lire 20 miliardi con le seguenti: lire 15 miliardi.

1. 106. Edo Rossi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: , di cui tener conto fino alla fine del comma.

1. 107. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui tener conto con le seguenti: da rimborsare.

1. 108. Edo Rossi.

Al comma 5, dopo le parole: di cui tener conto aggiungere le seguenti: , sulla base delle somme effettivamente anticipate,.

1. 109. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire la parola: adozione con la seguente: emanazione.

1. 110. Edo Rossi.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 112.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 111.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al aggiungere la seguente: precedente.

1. 113. Edo Rossi.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

1. 114. Edo Rossi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: corrisposte con la seguente: ripartite.

1. 115. Edo Rossi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: affluiscono con le seguenti: sono assegnate.

1. 116. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Le quote versate con le seguenti: Le quote ripartite.

1. 117. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: al termine del programma con le seguenti: ai fini dei programmi europei di cui al presente articolo.

1. 119. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: del programma con le seguenti: dei programmi europei.

1. 118. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere.

1. 120. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: per essere riassegnate al fondo stesso.

1. 121. Edo Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'assegnazione delle somme di cui ai precedenti commi 3 e 4 ai soggetti indicati nei medesimi commi è subordinata al parere che le competenti Commissioni parlamentari emettono, entro sette giorni dalla ricezione di una specifica relazione redatta dalla Corte dei Conti, sulla partecipazione dei predetti enti alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo ».

6-ter. Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e deve indicare, con particolare riguardo, la rendicontazione dei costi sostenuti durante il semestre di riferimento.

1. 122. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 123.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 124.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7154 – sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7154, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare;

premesso che:

l'articolo 1 autorizza la spesa complessiva di 600 miliardi per la partecipazione italiana alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS2 - Galileo »;

alcuni paesi membri dell'UE hanno sollevato riserve sullo sviluppo del progetto, con particolare riferimento a: finalità del progetto; sicurezza ed integrità del segnale emesso a scopi civili e non militari; congruità del costo generale del progetto; reale partecipazione di investitori privati al finanziamento del progetto;

nell'ultimo Consiglio europeo dei trasporti del 21 dicembre 2000 non è stata decisa la creazione dell'Agenzia europea per il Galileo, per cui l'Italia ha avanzato la sua candidatura;

l'ultimo Consiglio europeo dei trasporti, pur avendo stabilito la priorità politica del progetto in esame, non ne ha tuttavia deciso le modalità di attuazione né l'avvio della fase di sviluppo;

impegna il Governo

ad esercitare un attento controllo sulla gestione del progetto Galileo, sugli obiettivi da raggiungere e i risultati da ottenere;

a porre la massima attenzione sull'aspetto finanziario del progetto, riferendo al Parlamento l'esatta evoluzione delle decisioni relative alla spesa e all'avvio della fase di sviluppo, in particolare chiedendo una rendicontazione dettagliata degli investimenti fatti all'ENAV, data la sua recente trasformazione in società per azioni;

a porre tra le priorità politiche per l'Italia l'ottenimento della sede dell'Agenzia Europea Galileo nel nostro paese.

9/7154/1. Giovine.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7154, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare, tra le cui finalità sono ricompresi lo sviluppo di iniziative nel settore il rafforzamento della competitività dell'industria e dei servizi e la promozione della ricerca;

premessi che:

il comma 1 dispone l'istituzione di un apposito fondo, cui è assegnata la somma di lire 220 miliardi per il triennio 2000-2002 per il raggiungimento delle citate finalità;

tali risorse saranno assegnate ad enti, organismi e soggetti pubblici e privati, in base alle disposizioni contenute nel comma 2;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure affinché gli strumenti, gli apparecchi ovvero altri dispositivi ed applicazioni basati su sistemi di navigazione satellitare, realizzati attraverso il sostegno dei fondi di cui alle premesse ed immessi sul mercato anche all'interno di beni o servizi, siano forniti o offerti gratuitamente al consumatore finale, già cittadino contribuente.

9/7154/2. Chiappori, Barral.

La Camera,

in considerazione:

delle molteplici opportunità che l'approvazione del disegno di legge n. 7154 offre all'Italia sia di adempiere agli impegni assunti in ambito comunitario che di perseguire l'obiettivo di svolgere un ruolo di protagonista centrale nella realizzazione e gestione del programma satellitare Galileo, tramite le proprie strutture di ricerca e la propria industria, proponendo altresì l'istituzione della sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare in territorio italiano;

dell'esigenza di un coordinamento integrale tra i vari soggetti interessati, quali i Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e navigazione, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, delle comunicazioni e dell'ambiente, nonché tra i vari soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del programma satellitare Galileo;

della necessità di assicurare che le risorse stanziare siano utilizzate per le esigenze finalizzate al programma Galileo e comunque per altri programmi strettamente coerenti con la politica spaziale del paese relativamente a tale progetto;

dell'impegno già assunto da parte del Governo ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uffici di coordinamento delle attività inerenti il settore delle osservazioni e rilevamenti satellitari, come quello riguardante le attività di EUMETSAT e degli organismi nazionali pubblici e privati utilizzanti i dati e le conoscenze di carattere meteorologico, e delle variazioni climatiche ed ambientali per scopi propri, come da ordine del giorno approvato dal Governo il 21 marzo 2000;

impegna il Governo:

ad assicurare continuità e sistematicità all'azione di governo, in tema di rilevamento e navigazione satellitare, attraverso un organismo avente capacità istruttoria e di coordinamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'ausilio di una segreteria tecnica, operativa con l'organica collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, affiancata da ENAV, dipartimento protezione civile e dipartimento servizi tecnici;

a vincolare l'utilizzo dei fondi ripartiti, ai sensi del comma 2 e di quelli

assegnati dal comma 4, per i quali non risulta una finalizzazione definitiva, allo sviluppo di attività nazionali sinergiche alla partecipazione al programma Galileo, definite in un programma da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale programma dovrà prevedere tra l'altro azioni specifiche al fine di accrescere la competitività delle imprese italiane, ed anche delle PMI, nella partecipazione alle attività future, di ricerca, manifatturiera e di servizi, basate sull'infrastruttura satellitare Galileo ed al fine di favorire l'insediamento in Italia dell'Agenzia europea di navigazione satellitare;

a formulare gli opportuni atti di indirizzo all'ASI e all'ENAV, interlocutori primari del progetto, affinché istituiscano un coordinamento operativo permanente, nell'ambito della segreteria tecnica, che assicuri il controllo della coerenza delle attività svolte, da parte di tutti i soggetti partecipanti, al programma Galileo;

a dare vita ad un coordinamento permanente di indirizzo e controllo dell'uso ed elaborazione dei dati delle osservazioni satellitari effettuate, con altri programmi, da altri soggetti o Agenzie, quali Eumetsat, per la realizzazione di sinergie di interesse nazionale.

9/7154/3. Saraca, Rasi, Gardiol, Gastaldi, Mammola, Chiappori, Ortolano, Aloisio, Manzini, Ruggeri, Fumagalli, Giovine, Barral.